

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Luciano CAVERI

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA



Région autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Gouvernement régional
Giunta regionale

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 29 luglio 2006

In Aosta, il giorno ventinove (29) del mese di luglio dell'anno duemilasei con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze, sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Sig. Luciano CAVERI

e gli Assessori

Sig. Alberto CERISE

Sig. Antonio FOSSON

Sig. Giuseppe ISABELLON

Sig. Leonardo LA TORRE

Sig. Aurelio MARGUERETTAZ

Sig. Ennio PASTORET

Sig. Laurent VIERIN

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Massimo BALESTRA

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **2182** OGGETTO :

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI A COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA.

LA GIUNTA REGIONALE

Ritenuto opportuno, su proposta dell'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Sig. Alberto Cerise, fornire indicazioni operative transitorie in materia di vigilanza sulle costruzioni nelle zone sismiche in modo da coniugare le esigenze primarie di tutela dell'incolumità pubblica con la definizione di procedure per la presentazione dei progetti adeguate e proporzionali all'azione sismica e alle diverse tipologie di edifici e opere infrastrutturali;

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia." ed in particolare:

- l'articolo 93 che dispone, tra l'altro, che "chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmettere copia al competente ufficio tecnico della Regione" ed inoltre stabilisce che "il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della Regione."
- l'articolo 94 che dispone "nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione".

Dato atto che ai sensi del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 16 novembre 2005, prot. 234, riguardo all'applicazione del citato art. 94 del D.P.R. 380/2001 le zone classificate 3 e 4 debbano essere ricomprese tra quelle considerate a bassa sismicità.

Richiamata, inoltre, la legge regionale in data 12 marzo 2002, n. 1, recante "Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, da ultimo modificato dall'art.15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali." con la quale all'allegato A sono elencate le "Funzioni amministrative di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L.R. n. 54/1998" tra le quali al punto 5 "Territorio, ambiente e opere pubbliche", è compresa la lettera k) "Accettazione ed archiviazione denunce cemento armato semplice, precompresso ed a struttura metallica".

Richiamata, infine, la deliberazione della Giunta regionale in data 30 dicembre 2003, n. 5130 recante "Approvazione della riclassificazione sismica del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Prime disposizioni." e considerato che:

- all'allegato 1 è riportata la "Riclassificazione sismica del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta".
- all'allegato 2 sono definite le "Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile".
- all'allegato 3 sono definite le "Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazioni alle conseguenze di un eventuale collasso".
- al punto 5 è stabilito l'obbligo, nei comuni rientranti nella zona sismica 3, della progettazione antisismica, mentre per la zona 4 non è introdotto tale obbligo.

Rilevato che nel caso di costruzioni in zona sismica il committente è tenuto, ai sensi dell'art. 93 del citato D.P.R. 380/2001, a dare preavviso scritto allo sportello unico per l'edilizia del competente Comune, mentre, ai sensi della richiamata L.R. 1/2002, il costruttore è tenuto a denunciare alla Regione le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

Ritenuto opportuno stabilire che:

- per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, realizzate in zona 3 a bassa sismicità, il “preavviso scritto e deposito del progetto” altrimenti denominato denuncia, presentato in triplice copia, ai sensi dell’articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, con firma congiunta del committente e del costruttore, alla Regione, con allegata triplice copia del progetto, sia valido agli effetti della denuncia alla Regione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ai sensi della lettera k), punto 5) dell’allegato A della L.R. 1/2002;
- la denuncia, ai sensi dell’articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in Comuni classificati in zona 3 a bassa sismicità, debba contenere la nomina del collaudatore da parte del committente;
- la denuncia, ai sensi dell’articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in Comuni classificati in zona 3 a bassa sismicità, debba contenere la dichiarazione di accettazione dell’incarico del collaudatore e la dichiarazione di non aver partecipato alla progettazione dell’opera, di essere iscritto all’albo professionale da almeno dieci anni e di impegnarsi a non prendere parte alla direzione e alla esecuzione dei lavori;
- la denuncia, ai sensi dell’articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in Comuni classificati in zona 3 a bassa sismicità, debba contenere l’elenco degli elaborati allegati con la dichiarazione di responsabilità del progettista, ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto all’albo, nei limiti delle rispettive competenze, in ordine:
 - alla conformità del progetto depositato alla vigente normativa indicata dalle relazioni allegate;
 - all’esecutività della progettazione e alla sua completezza in ogni suo elaborato;
 - al rispetto delle prescrizioni contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio con riferimento alla fattibilità degli interventi a seguito delle indagini geologico tecniche;
- la denuncia, ai sensi dell’articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in Comuni classificati in zona 3 a bassa sismicità, debba contenere la dichiarazione di responsabilità del costruttore ad impegnarsi a realizzare l’opera così come progettata.
- la denuncia, ai sensi dell’articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in Comuni classificati in zona 3 a bassa sismicità, debba contenere la dichiarazione di responsabilità del direttore dei lavori in ordine alla eseguibilità e conformità alla vigente normativa del progetto depositato.

Ritenuto, inoltre, opportuno stabilire che:

- il progetto allegato alla denuncia, ai sensi dell’articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in Comuni classificati in zona 3 a bassa sismicità, debba essere sottoscritto in ogni elaborato dal progettista, ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto all’albo, nei limiti delle rispettive competenze, e debba essere conforme nel numero di elaborati all’elenco contenuto nella denuncia;
- il progetto allegato alla denuncia, ai sensi dell’articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in Comuni classificati in zona 3 a bassa sismicità, debba avere il seguente contenuto minimo:
 - relazione tecnica illustrativa del progetto;
 - relazione sui materiali;
 - relazione di calcolo ovvero fascicolo dei calcoli con riferimento alle fondazioni, all’interazione terreno-opera di fondazione composta dalle seguenti parti: introduzione; descrizione generale dell’opera; normativa di riferimento; schematizzazione e modellazione dei materiali, della struttura, dei vincoli e delle azioni; tipo di analisi; conclusione;
 - elaborati grafici architettonici;
 - elaborati grafici strutturali completi di particolari esecutivi delle strutture;

- dichiarazione del collaudatore nominato;
- nel caso di progetti in zona 3 a bassa sismicità degli edifici e delle opere infrastrutturali di carattere strategico o rilevante delle tipologie incluse negli allegati 2 e 3 della D.G.R. n. 5130/2003 il progetto allegato alla denuncia, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in Comuni classificati in zona 3 a bassa sismicità, debba avere il seguente contenuto minimo:
 - relazione tecnica illustrativa del progetto;
 - relazione sui materiali;
 - relazione di calcolo ovvero fascicolo dei calcoli composta dalle seguenti parti: introduzione; descrizione generale dell'opera; normativa di riferimento; schematizzazione e modellazione dei materiali, della struttura, dei vincoli e delle azioni; tipo di analisi; conclusione;
 - relazione sulle fondazioni;
 - relazione geotecnica;
 - elaborati grafici architettonici;
 - elaborati grafici strutturali completi di particolari esecutivi delle strutture;
 - dichiarazione del collaudatore nominato;

Ritenuto, infine, opportuno stabilire che:

- per le denunce presentate ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in Comuni classificati in zona 3 a bassa sismicità, la Regione restituisce duplice copia della denuncia e del progetto con l'attestato dell'avvenuto deposito previa verifica della completezza degli elaborati rispetto sia all'elenco degli allegati della denuncia, sia al contenuto minimo prescritto ai punti precedenti;
- l'attestato dell'avvenuto deposito della denuncia presentata ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in Comuni classificati in zona 3 a bassa sismicità, fermo restando l'obbligo dell'acquisizione dei titoli abilitativi dell'intervento, costituisca titolo sufficiente, previo deposito al competente Comune, per l'avvio dei lavori delle opere denunciate;
- i progetti degli edifici e delle opere infrastrutturali, realizzati in zona 3 a bassa sismicità, di carattere strategico o rilevante delle tipologie incluse negli allegati 2 e 3 della D.G.R. n. 5130/2003 siano sempre assoggettati a verifica;
- i progetti degli edifici e delle opere infrastrutturali, realizzati in zona 3 a bassa sismicità, siano assoggettati a verifica a campione, mediante sorteggio mensile nella misura del 20 per cento;
- la Regione all'atto delle operazioni di verifica abbia facoltà di richiedere al committente integrazioni al progetto depositato.
- la verifica dei progetti allegati alle denunce, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, sia svolta considerando:
 - l'idoneità del sito e della scelta del sistema strutturale ai fini della resistenza sismica;
 - il rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni realizzate in zona sismica;
 - la congruità degli elementi strutturali e dei particolari costruttivi adottati al fine della realizzazione dello schema resistente previsto.
- il direttore dei lavori debba trasmettere al collaudatore e depositare alla Regione, in triplice copia entro 60 gg. dall'ultimazione delle opere strutturali, la relazione a struttura ultimata per le costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in Comuni classificati in zona 3, a bassa sismicità, per le quali sia stata effettuata la denuncia ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001;
- il collaudatore debba depositare, in triplice copia, il certificato di collaudo alla Regione per le costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in Comuni classificati in zona 3, a bassa sismicità, per le quali sia stata effettuata la denuncia ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001.

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1766 in data 15 giugno 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008, con decorrenza 16 giugno 2006, e

di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento opere pubbliche ed edilizia residenziale dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lett. e) e 59, comma 2, della L.R. n. 45/1995, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di stabilire che per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, realizzate in zona 3 a bassa sismicità, il “preavviso scritto e deposito del progetto” altrimenti denominato denuncia, presentato in triplice copia, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, con firma congiunta del committente e del costruttore, alla Regione, con allegata triplice copia del progetto, sia valido agli effetti della denuncia alla Regione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ai sensi della lettera k), punto 5) dell'allegato A della L.R. 1/2002;
2. di stabilire che la denuncia, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in Comuni classificati in zona 3 a bassa sismicità, debba contenere la nomina del collaudatore da parte del committente;
3. di stabilire che la denuncia, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in Comuni classificati in zona 3 a bassa sismicità, debba contenere la dichiarazione di accettazione dell'incarico del collaudatore e la dichiarazione di non aver partecipato alla progettazione dell'opera, di essere iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni e di impegnarsi a non prendere parte alla direzione e alla esecuzione dei lavori;
4. di stabilire che la denuncia, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in Comuni classificati in zona 3 a bassa sismicità, debba contenere l'elenco degli elaborati allegati con la dichiarazione di responsabilità del progettista, ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto all'albo, nei limiti delle rispettive competenze, in ordine:
 - alla conformità del progetto depositato alla vigente normativa indicata dalle relazioni allegate;
 - all'esecutività della progettazione e alla sua completezza in ogni suo elaborato;
 - al rispetto delle prescrizioni contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio con riferimento alla fattibilità degli interventi a seguito delle indagini geologico tecniche;
5. di stabilire che la denuncia, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in Comuni classificati in zona 3 a bassa sismicità, debba contenere la dichiarazione di responsabilità del costruttore ad impegnarsi a realizzare l'opera così come progettata.
6. di stabilire che la denuncia, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in Comuni classificati in zona 3 a bassa sismicità, debba contenere la dichiarazione di responsabilità del direttore dei lavori in ordine alla eseguibilità e conformità alla vigente normativa del progetto depositato.

7. di stabilire che il progetto allegato alla denuncia, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in Comuni classificati in zona 3 a bassa sismicità, debba essere sottoscritto in ogni elaborato dal progettista, ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto all'albo, nei limiti delle rispettive competenze, e debba essere conforme nel numero di elaborati all'elenco contenuto nella denuncia;
8. di stabilire che il progetto allegato alla denuncia, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in Comuni classificati in zona 3 a bassa sismicità, debba avere il seguente contenuto minimo:
 - relazione tecnica illustrativa del progetto;
 - relazione sui materiali;
 - relazione di calcolo ovvero fascicolo dei calcoli con riferimento alle fondazioni, all'interazione terreno-opera di fondazione composta dalle seguenti parti: introduzione; descrizione generale dell'opera; normativa di riferimento; schematizzazione e modellazione dei materiali, della struttura, dei vincoli e delle azioni; tipo di analisi; conclusione;
 - elaborati grafici architettonici;
 - elaborati grafici strutturali completi di particolari esecutivi delle strutture;
9. di stabilire che nel caso di progetti in zona 3 a bassa sismicità degli edifici e delle opere infrastrutturali di carattere strategico o rilevante delle tipologie incluse negli allegati 2 e 3 della D.G.R. n. 5130/2003 il progetto allegato alla denuncia, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in Comuni classificati in zona 3 a bassa sismicità, debba avere il seguente contenuto minimo:
 - relazione tecnica illustrativa del progetto;
 - relazione sui materiali;
 - relazione di calcolo ovvero fascicolo dei calcoli composta dalle seguenti parti: introduzione; descrizione generale dell'opera; normativa di riferimento; schematizzazione e modellazione dei materiali, della struttura, dei vincoli e delle azioni; tipo di analisi; conclusione;
 - relazione sulle fondazioni;
 - relazione geotecnica;
 - elaborati grafici architettonici;
 - elaborati grafici strutturali completi di particolari esecutivi delle strutture;
10. di stabilire che per le denunce presentate ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in Comuni classificati in zona 3 a bassa sismicità, la Regione restituisce duplice copia della denuncia e del progetto con l'attestato dell'avvenuto deposito previa verifica della completezza degli elaborati rispetto sia all'elenco degli allegati della denuncia, sia al contenuto minimo prescritto ai punti precedenti 8 e 9;
11. di stabilire che l'attestato dell'avvenuto deposito della denuncia presentata ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in Comuni classificati in zona 3 a bassa sismicità, fermo restando l'obbligo dell'acquisizione dei titoli abilitativi dell'intervento, costituisca titolo sufficiente, previo deposito al competente Comune, per l'avvio dei lavori delle opere denunciate;
12. di stabilire che i progetti degli edifici e delle opere infrastrutturali, realizzati in zona 3 a bassa sismicità, di carattere strategico o rilevante delle tipologie incluse negli allegati 2 e 3 della D.G.R. n. 5130/2003 siano sempre assoggettati a verifica;
13. di stabilire che i progetti degli edifici e delle opere infrastrutturali, realizzati in zona 3 a bassa

sismicità, siano assoggettati a verifica a campione, mediante sorteggio mensile nella misura del 20 per cento;

14. di stabilire che la Regione all'atto delle operazioni di verifica abbia facoltà di richiedere al committente integrazioni al progetto depositato.
15. di stabilire che la verifica dei progetti allegati alle denunce, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001, sia svolta considerando:
 - l'idoneità del sito e della scelta del sistema strutturale ai fini della resistenza sismica;
 - il rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni realizzate in zona sismica;
 - la congruità degli elementi strutturali e dei particolari costruttivi adottati al fine della realizzazione dello schema resistente previsto.
16. di stabilire che il direttore dei lavori debba trasmettere al collaudatore e depositare alla Regione, in triplice copia entro 60 gg. dall'ultimazione delle opere strutturali, la relazione a struttura ultimata per le costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in Comuni classificati in zona 3, a bassa sismicità, per le quali sia stata effettuata la denuncia ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001;
17. di stabilire che il collaudatore debba depositare, in triplice copia, il certificato di collaudo alla Regione per le costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in Comuni classificati in zona 3, a bassa sismicità, per le quali sia stata effettuata la denuncia ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001.

* * *